Capitolato Tecnico di Polizza

REGIONE MARCHE AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ
CIVILE AUTO - AUTO RISCHI DIVERSI E
KASKO

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

	,	
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione	
POLIZZA:	i documenti che provano l'assicurazione	
CONTRAENTE:	L'AZIENDA OSPEDALIERA OPSEDALI RIUNITI MARCHE NORD	
COMPAGNIA/SOCIETÀ:	l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria	
VEICOLO/MEZZO:	uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell'Allegato A	
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia	
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro	
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa	
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Compagnia al Contraente o ai Beneficiari in caso di sinistro	
RISARCIMENTO:	la somma dovuta a Terzi in caso di sinistro	
INCENDIO:	la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi ed autopropagarsi.	
ESPLOSIONE:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità	
SCOPPIO:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione	
FURTO:	l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi la detiene	
RAPINA:	la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene	
VALORE COMMERCIALE:	il valore del mezzo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca	
DANNO TOTALE:	la perdita totale del mezzo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro	

DANNO PARZIALE:	il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro		
SCOPERTO:	l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo		
COMUNICAZIONI:	per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione		

PREMESSA - MASSIMALI

- 1. Nell'Allegato è indicato l'intero parco veicoli a motore dell'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
- 2. che lo stesso configura la situazione attuale, la quale potrà subire delle variazioni in corso d'anno, a seconda della movimentazione del parco automezzi del Contraente
- 3. i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per:
 - marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio
 - potenza fiscale e kw
 - peso complessivo a pieno carico
 - cilindrata
 - classe di bonus/malus per le Autovetture
- 4. le GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO si intendono operative solo quando è espressamente indicato, nell'apposita colonna, il valore commerciale di ciascun veicolo.

SI ASSICURA IN BASE ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO L'INTERO PARCO VEICOLI CON UN MASSIMALE DI :

- €. 10.000.000,00 UNICO PER SINISTRO RELATIVO A CIASCUNA AMBULANZA/AUTOCARRO/AUTOBUS
- €. 5.000.000,00 UNICO PER SINISTRO RELATIVO A CIASCUNO DEGLI ALTRI VEICOLI

CONDIZIONI NORMATIVE - NORME CONTRATTUALI COMUNI

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

ART. 2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia della stipulazione delle altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente polizza.

ART. 3 - DECORRENZA/DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza viene stipulata per il periodo ore 24:00 del 31/12/2013 - ore 24:00 del 31/12/2016 senza tacito rinnovo.

La Società Assicuratrice si impegna comunque a prorogare l'assicurazione oltre la scadenza contrattuale su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso, per un periodo massimo di 180 giorni, per consentire l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Il Contraente comunicherà, mediante inoltro di richiesta scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza contrattuale, la propria volontà di esercitare il suddetto diritto di proroga.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del c.c., entro 60 gg. dal ricevimento dei documenti originali di polizza e pertanto:

- a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la polizza ha effetto dalle ore 24:00 della data di decorrenza del contratto indicata all'Art.3 che precede;
- b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la polizza avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Per la seconda rata, l'importo è determinato in base al consuntivo dell'anno precedente. Per le rate successive alla prima è definito un periodo di mora di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura. Per quanto riguarda il premio relativo alle regolazioni, si conviene un termine di rispetto di 60 giorni, decorrente dalla data di ricevimento dell'appendice di incasso e/o rimborso da parte dell'Azienda.

ART. 5 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, I nuovi mezzi acquistati dall'Azienda nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. Per i mezzi soggetti alla forma "Bonus - Malus" le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24:020 della data di restituzione alla Compagnia del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun

veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio, attiva o passiva, relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, dovrà essere versata per ogni annualità assicurativa entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione da parte del Contraente.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta la Compagnia deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 gg., trascorso il quale la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La Garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli artt. 1 delle CONDIZIONI NORMATIVE e ART. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Foro competente per l'esecuzione del presente contratto deve intendersi il tribunale dove ha sede il Contraente.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

ART. 11 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SEZIONE N. 1: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, nonché i sinistri che dovessero avvenire all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, inclusi i soli fatti di circolazione nel caso in cui vi sia collisione tra automezzi della stessa Azienda contraente

La Compagnia inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. Si intende compreso in garanzia, relativamente ai rimorchi e carrelli, il rischio della sosta.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida, a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Art.186, 187 del D.LGS.30/4/92 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano inopponibili al terzo eccezioni o clausole derivanti dal contratto, la Compagnia, ai sensi dell'art. 18 della legge 990, eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

ART. 3 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto di uno o più veicoli assicurati, la relativa copertura si intende risolta a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione di ciascuno di essi. Il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La Compagnia rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

ART. 4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia deve rilasciare al Contraente una attestazione per ciascun veicolo assicurato che contenga:

- la denominazione della Compagnia:
- il nome denominazione o ragione sociale del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione:
- la forma di tariffa utilizzata per ciascun veicolo;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso dei veicoli per i quali sia prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;

- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore;
- la firma dell'assicuratore.

ART. 5 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto dal Ministro per l'Industria, Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, oppure da una comunicazione sostitutiva contenente comunque tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso.

I sinistri devono essere denunciati alla Compagnia entro 10 giorni da quando il competente Ufficio Legale del Contraente ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio della documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

ART. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

ART. 7 - REGOLAMENTO FORME TARIFFARIE RICHIAMATE PER CIASCUN VEICOLO

A) Bonus / Malus

- 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus / Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ai livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe.
- 2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 se relativo al veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus / Malus", ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:
- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
- 4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.
- 5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
- 6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persone la Compagnia abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
- 7. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma "Bonus / Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla

classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'<attestazione di rischio>, rilasciata dal precedente assicuratore.

- 8. In mancanza della consegna dell'<attestazione di rischio>, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
- 9. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus / Malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
- 10.Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus / Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe.
- 11.La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia o al Commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- 12. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza dei premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
- 13. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 14.Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
- 15.La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
- 16. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
- 17. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
- 18.È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
- 19.In casi di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Contraente o del proprietario o del locatario nel caso di contratti in leasing.

- 20. In caso di vendita, alienazione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia, all'interno della polizza a libro matricola o con un nuovo contratto, entro 3 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo stesso; parimenti, in caso di furto, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia, all'interno della polizza a libro matricola o con un nuovo contratto, entro 3 mesi dalla data di risoluzione del contratto, secondo quanto disposto all'Art.4 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione.
- 21. Qualora, in caso di furto, il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, lo stesso dovrà essere inserito alla classe di merito 14 nella polizza a libro matricola o, per lo stesso, essere stipulato un nuovo contratto.
- 22. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

B) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

Qualora il contratto si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, per usi speciali e trasporti specifici ed a motocicli, esclusi i ciclomotori, se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%.

I predetti casi sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Compagnia abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 5 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da più di tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.

Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al sesto, settimo, ottavo e nono comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con franchigia.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

La Compagnia, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia ed al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA PRESENTE SEZIONE)

ART. 8 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, RINUNCIA AD AVVALERSI DELL'AZIONE DI RIVALSA in tutti i casi in cui le compete AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI IPOTESI:

- 1) qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente, fatta eccezione per i casi in cui:
 - il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro, da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (quando previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida
 - il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro, da persona con patente scaduta salvo che non venga rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, fermo il diritto da parte dell'Impresa di esercitare comunque la rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.
- 2) Nel caso in cui, la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle vigenti disposizioni di legge limitatamente al conducente.
- Qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardato pagamento del premio.

ART. 9 - CARICO E SCARICO

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

ART. 10 - TRASPORTATI NELLA CABINA A FIANCO DEL CONDUCENTE SU AUTOCARRI O MOTOCARRI O SU ALTRI VEICOLI NON DESTINATI COMUNQUE AL TRASPORTO DI PERSONE

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.

ART. 11 - RICORSO TERZI

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del veicolo assicurato. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 (cinquecentomila//) dei danni

materiali e diretti cagionati dal sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 4 della legge 24/12/1969 N. 990 sull'assicurazione obbligatoria. Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento e contaminazione;
- b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso del Contraente;
- c) i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

ART. 13 - VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO CON PERCORSO LIMITATO

Per i veicoli adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve intendersi operante anche quando effettuano occasionali trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione.

ART. 14 - VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

SEZIONE N.2 AUTO RISCHI DIVERSI

GARANZIE: INCENDIO - FURTO - RAPINA

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dai mezzi (completi di eventuali accessori ed apparecchiature stabilmente fissati sui mezzi stessi) iscritti nel libro matricola, a seguito di:

- · incendio con sviluppo di fiamma;
- esplosione del carburante contenuto nel serbatoio;
- scoppio del serbatoio;
- azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- furto totale o parziale, consumato o tentato e rapina, compresi i danni prodotti al mezzo, nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina del mezzo stesso

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione urto o ribaltamento.

ART 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Si intendono compresi in garanzia gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente istallati sul mezzo assicurato, sempreché il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

ART 3 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b. causati da eruzioni vulcaniche terremoti trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti.
- c. verificatisi in occasione di sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività ;
- d. verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia dei mezzi assicurati.

ART 4 - MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO

I sinistri devono essere denunciati alla Compagnia entro 10 giorni da quando il competente Ufficio Legale del Contraente ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

ART 5 - RIPARAZIONI

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, il Contraente non deve provvedere a riparazione nei 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della Compagnia.

Trascorso il termine di 3 (tre) giorni, il contraente ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del sinistro.

ART 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI AL MEZZO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il mezzo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

L'imposta sul Valore Aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscale vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazioni.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del mezzo al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno in proporzione della parte suddetta.

ART 7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL MEZZO

La liquidazione del danno al mezzo ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero , quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente.

I periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il Contraente.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

La compagnia non applicherà alcuna franchigia e/o scoperto sul danno di cui alla presente sezione incendio/furto/rapina..

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA PRESENTE SEZIONE)

ART 8 - DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia indennizza i danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio ed i danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatisi, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per evento.

ART 9 - DANNI DA INCENDIO PER EVENTI SOCIO POLITICI E NATURALI

A parziale deroga dell'art. 3 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato da incendio, verificatosi in conseguenza di trombe, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, terremoti, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.

La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 per ciascun sinistro.

ART 10 - ROTTURA CRISTALLI

Sono comprese in garanzia, le spese per la sostituzione dei Cristalli a seguito di Rottura, da qualunque evento causata, con il massimo risarcimento per sinistro pari a Euro 500,00.

ART 11 - SPESE PER IMMATRICOLAZIONE DEL NUOVO VEICOLO

La Compagnia indennizza, a seguito di perdita del veicolo assicurato, le spese per l'immatricolazione del nuovo veicolo, nel limite di risarcimento per sinistro pari a Euro 250,00.

ART 12 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

ART 13 - DANNI DA EVENTI SOCIO POLITICI E NATURALI

A parziale deroga dell'art. 3 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, verificatisi in conseguenza di trombe, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, terremoti, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.

La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 per ciascun sinistro.

SEZIONE N.3 AUTO RISCHI DIVERSI

GARANZIA KASKO

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo ed efficace quanto già disciplinato alle Condizioni di Garanzia e relative Condizioni Aggiuntive della Sezione II che precede, la Società Assicuratrice si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati, in occasione di collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche e/o private;

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del conducente del mezzo assicurato. Sono compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché i danni alle parti di ricambio.

Il premio minimo riferito alla garanzia Kasko deve intendersi comunque acquisito - non sarà, pertanto, prevista alcuna forma di regolazione passiva.

ART 2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

La presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo e con un minimo di €. 150.00.

ART 3 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
- occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati in occasione di partecipazione ad attività illecita:
- · determinati da vizi di costruzione;
- cagionati da operazione di carico e/o scarico;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA TARIFFA "BONUS/MALUS"

CLASSE DI MERITO	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
80	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Data		
LA COMPAGNIA	_	IL CONTRAENTE

ALLEGATO A

AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ E/O IN USO ALL'AZIENDA

Numero	Descrizione mezzo	Targa	Immatricolazione	Cavalli Fiscali	Classe di Merito attuali
1	FIAT DUCATO AMBULANZA	EK 854 YJ	28/12/2011	29	13
2	FIAT DUCATO AMBULANZA	EK 855 YA	28/12/2011	29	13
3	AMB. DUCATO	CSO96 DK	04/11/2004	25	14
4	AUTOMEDICA	BP 419 SG	10/01/2001	20	7
5	GRANDE PUNTO	DN488WN	27/03/2008	14	13
6	FIAT PUNTO 1300	CZ 654 MR	15/12/2005	15	7
7	FIAT PUNTO 60XL	AZ 393 TS	23/07/1998	14	1
8	FIAT PUNTO EVO	EK 208 YN	31/10/2011	14	1
9	FIAT PANDA 1100	CB 213 WK	21/06/2002	13	4
10	FIAT PANDA 1100	CB 212 WK	21/06/2002	13	4
11	FIAT PANDA 900	AZ 310 TR	26/06/1998	12	1
12	FIAT PANDA 4 X 4	PS 347196	24/05/1988	12	1
13	FIAT PANDA	EK 608 EC	30/09/2011	14	5
14	FIAT PANDA	EK 609 EC	30/09/2011	14	3
15	FIAT PANDA	EK 615 EC	30/09/2011	14	9
16	FIAT PANDA	EK 088 KN	30/09/2011	14	5
17	FIAT PANDA	EL 515 BE	09/12/2011	14	1
18	FIAT PANDA	EL 525 BE	09/12/2011	14	1
19	FIAT PANDA	EL 532 BE	09/12/2011	14	13
20	FIAT PANDA	EA 836 MA	12/01/2010	14	14
21	FIAT PANDA	EA 645 MD	15/01/2010	14	14
22	RENAULT TWINGO	BP 354 LR	13/11/2000	14	3
23	FIATO PUNTO VAN	CA 433 AL	31/05/2002	14	9
24	MACCH. OP. SEMOV.	118353			

Data	
LA COMPAGNIA	IL CONTRAENTE